

Allegato D

*Allegato n 7
al D.Lgs 118/2011*

CODIFICA DELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE

(Articolo 6, comma 1)

- 1) La struttura della codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 è costituita da:
- a) codice funzionale per missioni e programmi (solo per le spese), come definito dagli allegati n. 9 concernenti gli schemi di bilancio;
 - b) codice economico attribuito alle articolazioni del piano dei conti integrato come definito dagli allegati n. 6 concernenti il piano dei conti integrato;
 - c) codice identificativo della classificazione Cofog al secondo livello, per le spese;
 - d) codice identificativo delle transazioni dell'Unione europea di cui al punto 2;
 - e) codice SIOPE. Nei titoli di incasso e di pagamento al codice SIOPE è destinato un apposito campo;
 - f) codice unico di progetto, identificativo del progetto d'investimento pubblico realizzato dall'amministrazione (solo per le spese di investimento);
 - g) codice identificativo dell'entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, costituiti da:
 - a) 1 per le entrate ricorrenti.
 - b) 2 per le entrate non ricorrenti.
 - c) 3 per le spese ricorrenti.
 - d) 4 per le spese non ricorrenti.
 - h) codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, solo per le regioni tenute all'applicazione di tale articolo.
 - i) codice che identifica il programma cui si riferiscono le spese imputate ai programmi riguardanti la politica regionale unitaria a partire dalla nuova programmazione comunitaria 2014, solo per le regioni.
- 2) Il codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'Unione europea è costituito da:
- a) 1 per le entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti;
 - b) 2 per le altre entrate
 - c) 3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014;
 - d) 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;
 - e) 5 per le spese finanziate da trasferimenti regionali correlati ai finanziamenti dell'Unione europea. Le regioni adottano tale codice solo in caso di trasferimenti da altre regioni;
 - f) 6 per le spese finanziate da trasferimenti di altri soggetti correlati ai finanziamenti dell'Unione europea;
 - g) 7 per le spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati da risorse dell'ente;
 - h) 8 per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea.

- 3) Il codice identificativo dei capitoli del perimetro sanitario, di cui all'articolo 20, comma 1, è costituito da:
- a. 1 per le entrate della gestione ordinaria della regione;
 - b. 2 per le entrate della gestione sanitaria della regione,;
 - c. 3 per le spese della gestione ordinaria della regione;
 - d. 4 per le spese della gestione sanitaria della regione.
- 4) Al fine di consentire la rappresentazione riassuntiva dei costi per missioni prevista dall'articolo 14, comma 3, del presente decreto, la codifica di cui al punto 1), lettera a), è attribuita anche alle scritture di assestamento della contabilità economico-patrimoniale.
- 5) Ai fini dell'attribuzione della codifica di cui al punto 1), lettera g) sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) le accensioni di prestiti;
 - g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) gli eventi calamitosi,
 - d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) gli investimenti diretti,
 - f) i contributi agli investimenti.